



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

(tel. 0789-563644 – fax 0789-563645– E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.it – Numero blu 1530)

**Approvazione del Regolamento per la disciplina della presentazione delle denunce di
evento straordinario**

DECRETO N. 10 / 2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci,

- VISTA** la Circolare Titolo: Sinistri Marittimi Serie II n. 1 in data 08 gennaio 1963;
- VISTA** la legge 07 agosto 1990, n. 241 (introdotto dall'art 6 della legge n. 15 del 2005), ed in particolare l'art. 7, 8 e 10 bis;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativo a "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze", ed in particolare l'art. 38 e norme connesse;
- VISTO** il Decreto Legislativo 02 febbraio 2001, n. 28 inerente "*...omissis... disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi*";
- VISTA** la Circolare Titolo Sicurezza della navigazione n. 23 in data 08 agosto 2001, come integrata con circolare n. 08/S.M. in data 09 gennaio 2006;
- VISTO** l'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativo a "*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*";
- VISTA** la Direttiva di Coordinamento della Direzione Marittima di Olbia n. 016/2010/Sic. Nav. in data 21 luglio 2010;
- VISTO** l'art. 60 del codice della nautica da diporto, approvato con Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, modificato ed integrato dal Decreto legislativo 03 novembre 2017, n. 229 e relativo Regolamento attuativo Decreto 29 luglio 2008, n. 146;
- VISTI** gli artt. 182, 183 e artt. 578, 580 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 465 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di acquisire tutta la documentazione necessaria e gli elementi utili per l'espletamento delle indagini ai fini della Sicurezza della Navigazione ed eventuali successive inchieste sui sinistri marittimi;

RITENUTO opportuno regolamentare le modalità di presentazione delle denunce di evento straordinario presso l'ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, l'ufficio Locale marittimo di Porto Cervo e la Delegazione di spiaggia di Porto Rotondo;

D E C R E T A

è approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità procedurali inerenti la presentazione delle denunce di evento straordinario presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e uffici minori dipendenti.

Golfo Aranci, lì 21 maggio 2019

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GOLFO ARANCI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLE DENUNCE DI EVENTO STRAORDINARIO
PRESSO
L'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GOLFO ARANCI,
L'UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO CERVO E LA
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI PORTO ROTONDO**

Approvato con Decreto 10 / 2019 in data 21 maggio 2019

INDICE

NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e riferimenti
- Art. 2 – Ambito di applicazione e competenza

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI EVENTO STRAORDINARIO

- Art. 3 – Modalità di presentazione
- Art. 4 – Documentazione a corredo dell'istanza
- Art. 5 – Sospensione dei certificati di sicurezza e preventivo ritiro dei documenti

NORME FINALI

- Art. 6 – Registro degli eventi straordinari
- Art. 7 – Integrazione delle denunce
- Art. 8 – Controlli e dati personali
- Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e riferimenti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle denunce di evento straordinario, ai sensi dell'art. 60 del Codice della nautica da Diporto, approvato con D.lgs 18 luglio 2005, n. 171, modificato ed integrato dal D.lgs novembre 2017, n. 229.
2. In merito a quanto disposto dal citato art. 60, il Comandante dell'unità da diporto, *“Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il Comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.
3. *In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 é ridotto a ventiquattro ore”*.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e competenza

1. Fatto salvo l'articolo 60 del Codice della Nautica da diporto, il presente regolamento si applica a tutti i comandanti di qualsiasi tipologia di nave, imbarcazione o natante da diporto, che abbiano l'esigenza di presentare la denuncia di evento straordinario presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, l'Ufficio Locale marittimo di Porto Cervo, la Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo in base a quanto stabilito dall'articolo 580 del Codice della Navigazione.

2. Ai sensi dell'art. 580 del Codice della Navigazione, la competenza a ricevere la denuncia dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, dell'Ufficio Locale marittimo di Porto Cervo di evento straordinario e della Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo "è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, e, altrimenti dal luogo di primo approdo dell'unità danneggiata o da quello di arrivo della maggior parte dei naufraghi";

3. Potranno altresì presentare denuncia di evento straordinario, anche i comandanti di unità da diporto battenti bandiera estera che ne facciano esplicita richiesta e/o che siano coinvolta in eventi con unità battenti bandiera italiana.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI EVENTO STRAORDINARIO

Articolo 3 – Modalità di presentazione

1. La denuncia di evento straordinario deve essere presentata entro 3 (tre) giorni dall'arrivo in porto all'Autorità Marittima del posto o in caso di assenza a quella più vicina, in caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica delle persone, o l'integrità ambientale, tale termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

2. La denuncia di evento straordinario deve essere presentata utilizzando il modello in allegato 1 al presente Regolamento, reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo, indirizzata ad uno degli Uffici indicati all'art. 2, punto 2), in lingua italiana o inglese, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente e personalmente all'Ufficio competente in indirizzo;
- b) per via telematica, alla casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci (cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it), indicando l'Ufficio competente (Circomare Golfo Aranci, Locamare Porto Cervo o Delemare Porto Rotondo), nei soli casi in cui il richiedente sia anch'esso titolare di apposita casella di posta elettronica certificata e con l'osservanza delle pertinenti modalità di cui all'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale;
- c) per via telematica, alla casella di posta istituzionale dell'Ufficio in indirizzo, ovvero all'Ufficio Marittimo di Golfo Aranci (ucgolfoaranci@mit.gov.it), all'Ufficio Locale marittimo di Porto Cervo (lcportocervo@mit.gov.it), alla Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo (dlportorotondo@mit.gov.it), con l'osservanza delle pertinenti modalità di cui all'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale;
- d) per posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo postale di uno degli uffici competenti;

Articolo 4 – Documentazione a corredo dell'istanza

1. Nella denuncia di evento straordinario deve essere riportato il porto di partenza e di arrivo, deve essere specificato l'eventuale presenza di feriti, inquinamento, eventuali danni alle strutture portuali, ad altre unità, la dinamica dell'incidente avendo cura di indicare la posizione (latitudine, longitudine, località, punto cospicuo, altro) ove questo è avvenuto, ogni altro utile elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

2. Il Comandante dell'unità, deve allegare alla denuncia di evento straordinario la seguente documentazione, distinta in caso si tratti di imbarcazione da diporto, natante da diporto o imbarcazione da diporto battente bandiera estera:

1. Natanti da diporto

- a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- b) copia fotostatica di patente nautica qualora necessaria;
- c) copia certificato di omologazione o marcatura CE;
- d) copia dichiarazione di potenza o certificato d'uso solo per le unità con motore f.b.;
- e) copia polizza di assicurazione;
- f) copia fotostatica di un documento di riconoscimento di tutti gli occupanti in caso di feriti;
- g) eventuali dichiarazioni firmate con documento di riconoscimento del dichiarante;

2. Imbarcazioni e navi da diporto

- a) copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
- b) copia fotostatica della patente nautica o titolo professionale abilitativo al Comando;
- c) copia licenza di navigazione;
- d) copia certificato di sicurezza;
- h) copia polizza di assicurazione;
- i) copia fotostatica di un documento di riconoscimento di tutti gli occupanti in caso di feriti;
- j) eventuali dichiarazioni firmate con documento di riconoscimento del dichiarante;

3. Unità da diporto battenti bandiera estera

- a) copia fotostatica del passaporto o di un documento di riconoscimento;
- e) copia fotostatica della patente nautica o eventuale altro titolo abilitativo in possesso del Comandante se di nazionalità straniera;
- f) copia del certificato di registro dello Stato di bandiera e/o altra documentazione e certificazione rilasciata dallo Stato di bandiera relativamente a scafo e motori;
- k) polizza di assicurazione;
- l) copia fotostatica di un documento di riconoscimento di tutti gli occupanti in caso di feriti;
- m) eventuali dichiarazioni firmate con documento di riconoscimento del dichiarante;

3) Alla documentazione di cui al punto 2 in caso si tratti di unità da diporto adibite ad attività commerciale, deve essere allegato alla denuncia di evento straordinario, copia dell'eventuale contratto di noleggio o locazione; in caso in cui per tali attività dovessero esser utilizzate unità da diporto battenti bandiera estera, deve essere allegata da parte della società copia dell'autorizzazione a svolgere tale attività;

4) L'Autorità Marittima ricevente provvederà a richiedere, oltre alla suddetta documentazione, eventuali atti e documenti integrativi ritenuti utili ai fini della corretta ricezione della denuncia di evento straordinario.

Articolo 5 – Sospensione dei certificati di sicurezza e preventivo ritiro dei documenti

1. Secondo quanto disposto dalla Direttiva di Coordinamento della Direzione Marittima di Olbia n. 016/2010/Sic.Nav, all'atto della presentazione di denuncia di evento straordinario, ove si evincano fatti relativi alla totale/parziale compromissione di elementi essenziali per l'idoneità alla navigazione dell'unità, l'Autorità Marittima procederà secondo normativa vigente alla sospensione dei relativi documenti di sicurezza nonché al ritiro dei documenti che dovranno essere trattenuti agli atti d'ufficio, con conseguente obbligo, a cura del proprietario/armatore, di richiedere l'intervento di un ente Tecnico/Organismo riconosciuto per la convalida degli stessi a mezzo di visita occasionale;
2. Una volta effettuata la visita occasionale, l'Autorità Marittima procederà ad acquisire copia del verbale di visita dall'ente Tecnico e, in caso di imbarcazioni e navi da diporto, ad annotarne gli estremi nel certificato di sicurezza e sulla licenza di navigazione per poi procedere al rilascio dei documenti.

NORME FINALI

Art. 6 – Registro degli eventi straordinari

1. E' istituito presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, Sezione Tecnica e sicurezza della navigazione così come presso l'Ufficio Locale marittimo di Porto Cervo e la Delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, un registro delle dichiarazioni di evento straordinario, le quali dovranno essere numerate in ordine cronologico di ricezione.
2. Copia della dichiarazione numerata e vistata dall'Autorità Marittima, potrà essere consegnata al Comandante dell'unità, su richiesta.

Articolo 7 – Integrazione delle denunce

Le denunce di evento straordinario non presentate secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero non conformi o incomplete rispetto a quanto disposto dall'articolo 3 e 4 del presente Regolamento, saranno dichiarate irricevibili se su richiesta dell'Autorità Marittima, ed entro il termine di dieci giorni, le stesse non verranno corrette ed integrate con la documentazione mancante, conformemente a quanto disposto dall'art. 10 bis della legge 241/1990 (introdotto dall'art 6 della legge n. 15 del 2005).

Articolo 8 – Controlli e dati personali

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità dei fatti esposti e della documentazione presentata a norma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Articolo 9 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore, in via sperimentale, il decimo giorno successivo alla sua approvazione con Decreto del Capo del Circondario marittimo come pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e sarà in vigore in via definitiva a partire da centottanta giorni dalla sua approvazione.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

Allegato 1

All'Ufficio _____

Via _____

Oggetto: *Denuncia di evento straordinario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 171/2005 – Codice della Nautica da diporto.*

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

residente a _____, in Via/Piazza _____ n. _____,

Documento di riconoscimento _____,

indirizzo mail _____,

Indirizzo di posta elettronica certificata _____,

Recapiti telefonici _____,

in qualità di Comandante della nave/imbarcazione/natante da diporto denominato

_____, iscritta al n° _____ dei _____

Registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di/Registri dello Stato di:

consapevole delle conseguenze penali previste per chi rilascia o attesta false e/o inesatte dichiarazioni,
dichiara quanto segue :

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....
.....
.....
.....
Specificare se vi sono stati feriti, danni a strutture portuali/banchine, danni ad altre unità ed
indicarne gli estremi di iscrizione/per l'identificazione:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allega alla presente:

- ☐ Copia della Patente Nautica;
- ☐ Copia del Documento di identità;
- ☐ Copia della Licenza di Navigazione;
- ☐ Copia del Certificato di Sicurezza ;
- ☐ Copia del Certificato di potenza o certificato d'uso solo per le unità con motore f.b.;
- ☐ Copia Certificato di omologazione o marcatura CE
- ☐ Copia del Certificato e del contrassegno di assicurazione;
- ☐ Altro _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

IL DICHIARANTE
